

Comune di Corte Franca
Provincia di Brescia

Regolamento di economato

—Approvato con deliberazione consiliare n.34 del 21.11.1996

ART. 1
SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento viene istituito e disciplinato il servizio di economato in applicazione dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 77/1995 nonché dell'art. 74 del regolamento di contabilità di questo Comune.

ART. 2
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - COMPENSO

1. Il servizio di economato è affidato, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ad un impiegato di ruolo inquadrato nella qualifica funzionale V[^] o VI[^].

2. In caso di sua assenza, il servizio economato è affidato al responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

3. All'Economo spetta il trattamento economico in relazione alla qualifica funzionale di inquadramento e nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni-Enti Locali.

ART. 3
COMPETENZE DELL'ECONOMO

1. Le competenze dell'economo sono quelle risultanti dal presente regolamento.

2. In ordine al maneggio dei valori l'economa dovrà attenersi scrupolosamente alle norme fissate con il presente regolamento rifiutandosi di eseguire qualsiasi operazione ivi non riconducibile.

3. All'economo comunale fa carico anche il controllo della gestione degli altri agenti contabili e dei consegnatari dei beni individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 4
RESPONSABILITÀ DELL'ECONOMO

1. L'economo, nella sua qualità di agente contabile, ai sensi dell'art. 58, comma 20, della legge n. 142/1990 è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione. Egli è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari ed è responsabile della regolarità dei pagamenti da eseguire sempre in applicazione del presente regolamento.

2. Oltre alla responsabilità civile e contabile di cui al comma precedente ed eventualmente a quella penale ai sensi delle leggi vigenti, l'economo è soggetto anche alla responsabilità disciplinare secondo le norme contenute nel regolamento organico del personale dipendente.

3. L'economista non può fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per il quale vennero concesse.

ART. 5

COSTITUZIONE DEL FONDO SERVIZIO ECONOMATO

1. Viene costituito il fondo per il servizio di economato nell'importo annuo complessiva di L. 50.000.000 da iscriversi nel titolo VI dell'entrata e nel titolo IV della spesa denominati entrambi "Partite di giro" rispettivamente ai capitoli 0600600 e 4000600.

ART. 6

ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO

1. per provvedere al pagamento delle somme rientranti nella sua competenza saranno emessi in favore dell'economista mandati di anticipazione di L. 7.500.000 sul relativo fondo stanziato in bilancio nel titolo IV "Spese per partite di giro - Cap. 4000600 "Anticipazione per spese economato".

2. In concomitanza con l'esaurimento della anticipazione di cui al comma precedente, l'economista provvederà a richiedere il rimborso della somma anticipata ai sensi del successivo art. 9.

ART. 7

ATTIVITA' DELL'ECONOMO - LIMITI

1. L'economista provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente regolamento di contabilità, alla gestione delle sole spese d'ufficio di non rilevante ammontare ai sensi dell'art. 3, comma 71 del decreto legislativo n. 77/1995.

2. Il buono d'ordine dell'economista costituisce provvedimento di impegno di cui all'art. 35, commi 10 e 20, del Decreto legislativo n. 77/1995.

ART. 8

PROCEDURE PER I PAGAMENTI DELL'ECONOMO

1. L'economista potrà dar corso ai pagamenti, esclusivamente sulla scorta di appositi " Buoni di pagamento":

- posta, telegrafo, carta e valori ballati, facchinaggi e trasporto merci;

- anticipi per missioni ad amministratori e dipendenti, nei limiti di cui all'art. 5, comma 80, del D.P.R. n. 395/1988. - spese diverse e minute anche per cerimonie, ricevimenti, onoranze, di rappresentanza entro i

limiti preventivamente autorizzati con apposito atto deliberativo.

2. Nessun buono di pagamento potrà essere emesso in assenza di disponibilità:

a) del fondo economale di cui al precedente art. 5

b) dell'intervento o capitolo di bilancio su cui deve essere imputata la spesa.

3. I pagamenti di cui al precedente comma 1 possono essere eseguiti quando i singoli importi non superino la somma di L. 500.000.
4. Potrà essere disposto il pagamento a mezzo dell'economato nei soli casi di comprovata urgenza di dare corso al pagamento immediato.

ART. 9 RIMBORSI DELLE SOMME ANTICIPATE

All'esaurimento dell'anticipazione di cui all'art. 6, comma l', sarà cura dell'economato richiedere il rimborso delle somme anticipate, rimborso che sarà disposto con apposita deliberazione del competente organo.

2. Alla detta deliberazione devono essere allegati:
 - a) il 'buono di pagamento di cui al precedente art. 7, debitamente quietanzato;
 - b) tutta la documentazione che si riferisce al pagamento effettuato.

ART. 10 RISCOSSIONE DI SOMME

1. L'economato è tenuto ad assicurare tutte le riscossioni ad esso affidate.
2. Per dette riscossioni dovranno essere tenuti:
 - a) Un registro delle riscossioni effettuate;
 - b) Un bollettario delle quietanze rilasciato.
3. L'economato dovrà provvedere al versamento in Tesoreria di tutte le somme riscosse ogniqualvolta il loro ammontare complessivo sia pari a superiore a L. 5.000.000; in difetto il versamento in Tesoreria dovrà comunque avvenire a cadenza mensile.

ART. 11 REGISTRI OBBLIGATORI PER LA TENUTA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

1. Per la regolare tenuta del servizio di economato, l'economato dovrà tenere, sempre aggiornati, i seguenti registri o bollettari:
 - a) Registro dei pagamenti;
 - b) Registro di carico e scarico dei bollettari;
 - c) Bollettario dei buoni di pagamento;
 - d) Bollettario dei buoni delle forniture;
 - e) Registro generale delle riscossioni e dei versamenti in Tesoreria.
2. Tutti i registri ed i bollettari dovranno essere numerati e vidimati, prima dell'uso, a cura del responsabile dell'ufficio di ragioneria. Dovranno, altresì, essere regolarmente registrati nel registro di carico e scarico dei bollettari.
3. Tutti i registri ed i bollettari dovranno essere diligentemente conservati dall'economato per poi documentare il rendiconto annuale di cui al successivo art. 14.

ART. 12
DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI

1. L'economo è depositario degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati nell'ufficio Comunale in attesa che si rintracci il legittimo proprietario. Al momento in cui l'economa riceve tali oggetti, dovrà redigere verbale di ricevimento, nel quale saranno chiaramente indicate:
 - a) le generalità della persona che ha rinvenuto gli oggetti;
 - b) una dettagliata descrizione degli oggetti stessi;
 - c) le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento.
2. Gli oggetti così consegnati all'Ufficio Comunale saranno registrati in apposito registro di carico e scarico.
3. In caso di rinvenimento del proprietario, ovvero, trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge senza che il proprietario sia stato rintracciato, la consegna degli oggetti di cui trattasi, al proprietario o al rivenditore, sarà oggetto di apposito verbale.
4. Prima, però, di effettuare tale consegna, l'economo dovrà curare che l'amministrazione comunale sia rimborsata di tutte le spese che avesse sostenuto per la buona conservazione degli oggetti rinvenuti.

ART. 13
CONTROLLO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO

1. Il controllo del servizio di economato spetta al Responsabile dell'Area Economico finanziaria.
2. Il servizio di economato sarà soggetto a verifiche ordinarie e straordinarie di cassa.
3. All'uopo l'economo dovrà tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la relativa documentazione.
4. In caso di ritardo nella presentazione periodica del conto documentato da parte dell'economo, il Sindaco lo fa compilare d'ufficio, promuovendo, se del caso, le relative sanzioni a carico.

ART. 14
CONTO DELLA GESTIONE

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo comunale deve rendere il conto della propria gestione. Al conto, redatto su modello ufficiale, dovrà essere allegata la documentazione esattamente indicata dall'art. 75 del Decreto legislativo n. 77/1995.

ART. 15
NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Comitato regionale di Controllo, con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART. 17

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.